

**Comune di Montebelluna**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE  
DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.  
ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08.04.2021

In vigore dal 08.06.2021

## INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della De.Co.
- Art. 5 Istituzione del Registro De.Co.
- Art. 6 Logo De.Co.
- Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 9 Commissione comunale per la De.Co.
- Art. 10 Utilizzo della De.Co.e del relativo logo
- Art. 11 Controlli e sanzioni
- Art. 12 Struttura organizzativa competente
- Art. 13 Iniziative comunali
- Art. 14 Le tutele e le garanzie
- Art. 15 Rinvio alle norme statali e regionali
- Art. 16 Entrata in vigore

Al presente regolamento sono allegati:

Allegato A - fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato B - fac-simile di domanda da compilare in bollo

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Montebelluna.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Montebelluna, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Montebelluna, grazie alle predette iniziative, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale).

## **Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale**

1. L'intervento comunale, ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente art. 1 si attua come segue:
  - a) indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) e artigianali che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
  - b) assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari e artigianali locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
  - c) intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
  - d) promozione e sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle risorse disponibili di bilancio a tal fine destinate e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e artigianali;

e) contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali, all'artigianato e all'economia del turismo.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende:

- il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica;
- il manufatto artigianale derivante da processi produttivi, sul territorio Comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

### **Art. 4 – Istituzione della De.Co.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., “Denominazione Comunale”, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio del Comune di Montebelluna.

2. Attraverso la De.Co. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.Co. costituisce attestazione di origine geografica, equivalente nel significato, negli obiettivi e negli effetti, ad un marchio che attesta la provenienza locale.

4. La De.Co. ed il relativo logo sono di esclusiva proprietà del Comune di Montebelluna. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

### **Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari e artigianali tipici del territorio del Comune di Montebelluna che ottengono la De.Co.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);

4. L'iscrizione può essere concessa a titolo esemplificativo per seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari e artigianali:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- preparazioni di pesci e crostacei;
- prodotti di origine animale;

- piatti tradizionali della cucina locale;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- manufatti artigianali tipici;
- lavorazioni artigianali di qualità e pregio.

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Montebelluna anche se non vi hanno la sede legale.

7. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

9. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

10. Per ogni prodotto De.Co. è istituita una scheda caratteristica del prodotto.

#### **Art. 6 – Logo De.Co.**

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5, vengono adottati degli appositi loghi identificativi a colori, allegati alla scheda identificativa di prodotto.

#### **Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Montebelluna ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, nonché il Regolamento Comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

#### **Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni inerenti ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle (Allegato A) e d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a

quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Montebelluna).
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Il responsabile del procedimento di cui al successivo art. 12, ricevuta la segnalazione e verificata la completezza della stessa, la sottopone ai fini del giudizio di ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. alla Commissione comunale competente di cui all'art. 9 che si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, con parere vincolante.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione competente, ove lo ritenga necessario, può effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione competente, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verifica se il prodotto segnalato ha le caratteristiche utili per l'iscrizione al registro De.Co. e predispone, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari con allegato apposito logo identificativo a colori, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

6. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento provvede con proprio provvedimento ad iscrivere i prodotti su cui la Commissione ha espresso parere favorevole nel registro De.Co. recependo, contestualmente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.Co. di cui all'allegato B).

8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è ugualmente disposta con atto del responsabile del procedimento.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto può essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo. L'eventuale diniego conseguente a parere negativo della Commissione deve essere adeguatamente motivato.

10. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.

11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo devono essere utilizzati i modelli A) e B) allegati al presente regolamento.

12. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, la nomina della commissione comunale ed ogni nuova iscrizione nel registro della De.Co.

## **Art. 9– Commissione comunale per la De.Co.**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare e artigianale, gli operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori.

2. La Commissione De.Co. è composta da tre membri e precisamente:

- PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);

- MEMBRI: due tecnici o esperti.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il responsabile del procedimento o suo delegato.

3. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari e artigianali da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

4. La Commissione De.Co. dura in carica per tre anni ed è dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

#### **Art. 10– Utilizzo della De.Co. e del relativo logo**

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).

3. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile, anche vicino ad altri loghi ma contraddistinto dagli stessi.

4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.

5. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

6. Il Comune di Montebelluna, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

7. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 11 – Controlli e sanzioni**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Montebelluna a termini di legge.

2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c) la perdita dei requisiti previsti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- f) frode alimentare.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La commissione di cui all'art.9, con proprio provvedimento, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co., solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

#### **Art. 12 – Struttura organizzativa competente**

Le strutture organizzative competenti per gli adempimenti previsti dal presente regolamento sono i Servizi Culturali in collaborazione con l'Ufficio Attività Produttive comunale.

#### **Art. 13 – Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.Co., forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari e artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

#### **Art. 14 - Le tutele e le garanzie**

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari e artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 15 – Rinvio alle norme statali e regionali**

Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

**Art. 16 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

**ALLEGATO –A-**

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Montebelluna  
Corso Mazzini n. 118  
31044 Montebelluna (TV)

**OGGETTO: segnalazione De.Co.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_

**segnala il seguente prodotto** ai fini dell'attribuzione della De.Co. denominazione:

area \_\_\_\_\_ geografica \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ produzione:  
\_\_\_\_\_ luogo \_\_\_\_\_ di  
lavorazione: \_\_\_\_\_  
ditte \_\_\_\_\_ produttrici \_\_\_\_\_ (se \_\_\_\_\_ conosciute):  
\_\_\_\_\_

Allega i seguenti documenti:\*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

*\*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 9 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

## ALLEGATO –B-

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Montebelluna  
Corso Mazzini n. 118  
31044 Montebelluna (TV)

### OGGETTO: richiesta De.Co.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ in  
qualità di titolare/leg.rapp. della Ditta \_\_\_\_\_ avente la qualifica di

imprenditore agricolo

artigiano

commerciante al dettaglio

esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande

altro

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_

premessi:

- che la propria ditta produce il prodotto \_\_\_\_\_;

- che il suddetto prodotto:

è già iscritto nel registro comunale De.Co.;

per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Montebelluna, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale;

### CHIEDE

di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto;

l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo;

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;

- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;

- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);

- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti:

scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.).

altro \_\_\_\_\_\*

data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art.9 del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)